

SCHEDA INFORMATIVA

AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI SOSTEGNI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ, DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3719 del 30.12.2024

ART. 1 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse assegnate all'Ambito territoriale di Bergamo nell'annualità 2025 ammontano a € 664.817,50.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari della Misura B2 le persone di qualsiasi età al proprio domicilio in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza in uno dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Bergamo: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone;
2. con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e s.m.i. con L. 508/1988);
3. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00, compreso ISEE corrente o ISEE minorenni laddove previsto dalla normativa.

Per i cittadini di Paesi Terzi, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286.

ART. 3 - INTERVENTI FINANZIABILI

L'annualità FNA Misura B2 si realizza su 12 mesi, a decorrere dal 1° giugno 2025.

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili (l'uno esclude l'altro).

ASSISTENZA INDIRETTA	
DENOMINAZIONE SOSTEGNO	AZIONI PROGETTUALI ATTIVABILI
BUONO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE	Buono sociale mensile di € 100,00. Finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal solo caregiver familiare inserito nel

	Progetto Individuale e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza.
BUONO PER PERSONALE ASSISTENZA	Erogazione di un contributo economico del valore massimo di € 700,00 mensili per 12 mensilità. Riconosciuto in caso di personale di assistenza regolarmente impiegato, anche in presenza di caregiver familiare, come segue: - € 700,00 mensili per 12 mensilità per assistente familiare a tempo pieno e/o convivente - € 300,00 mensili per 12 mensilità per assistente familiare a tempo parziale (minimo 20 ore/settimana).
ASSEGNO PER L'AUTONOMIA E LA VITA INDIPENDENTE	Erogazione di un contributo economico del valore massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità, in assenza di altri servizi. Può essere riconosciuto alle persone che sono in possesso di un ISEE sociosanitario ≤ a € 30.000,00. In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, alle persone che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato viene riconosciuto un contributo economico solo in presenza di una progettualità di vita indipendente condivisa tra Ambito e ASST.
ASSISTENZA INDIRETTA	
DENOMINAZIONE INTERVENTO	AZIONI PROGETTUALI ATTIVABILI
Interventi integrativi sociali	Interventi del valore massimo economico di € 3.000,00 con finalità di: a) supporto e sollievo ai caregiver familiari; b) benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente.

Le prestazioni di assistenza diretta sono attivate tramite l'utilizzo di voucher, ossia titoli validi per l'acquisto di servizi/interventi erogati dai soggetti accreditati iscritti nell'apposito Albo dell'Ambito territoriale di Bergamo (disponibile sul sito <https://www.ambitodibergamo.it>).

Il voucher a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (già grave disabilità) ha un valore economico massimo di € 3.000,00.

Gli interventi socio educativi a favore di minori con disabilità sono volti prioritariamente alla realizzazione di progetti di inclusione in contesti socializzanti per le attività estive extrascolastiche.

Le prestazioni della Misura possono essere riconosciute ad ogni componente con necessità certificata di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Avviso e la modulistica sono reperibili sul sito internet dell'Ambito territoriale di Bergamo e sui siti internet di tutti i Comuni dell'Ambito.

Le istanze devono essere inoltrate sia in caso di continuità sia in caso di nuovo accesso alle Misure.

Possono essere presentate solo ed esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico del sito dell'Ambito Territoriale di Bergamo all'indirizzo: <https://www.ambitodibergamo.it> Sportello TELEMATICO – Presentare istanze – Istanze telematiche – Accedere al Fondo Nazionale Non Autosufficienze (Misura B2).

Le persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e per le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato che risultano prese in carico con la precedente annualità FNA 2023 operatività anno 2024, potranno presentare un'istanza di prosecuzione semplificata con la quale confermeranno il mantenimento dei requisiti di accesso, la nuova situazione economica (attestazione ISEE in corso di validità) e la presenza o meno del "sistema di assistenza/cura" (caregiver familiare/personale di assistenza regolarmente impiegato). Sarà compito dell'equipe integrata confermare: la condizione di non autosufficienza a basso bisogno assistenziale e disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato della persona, anche interfacciandosi con i servizi specialistici che hanno in carico la stessa in ragione di eventuali aggiornamenti intervenuti; il mantenimento degli altri requisiti di accesso; la valutazione multidimensionale integrata (Ambito/Comune e ASST) e l'aggiornamento/conferma del Progetto Individualizzato.

La domanda potrà essere presentata **dalla data di apertura del presente avviso fino al 5 MAGGIO 2025 ore 23:59.**

Dovranno essere allegati i seguenti documenti, se non già in possesso dell'Amministrazione comunale:

- 1) Attestazione ISEE in corso di validità,
- 2) In caso di protezione giuridica, copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno della persona disabile,
- 3) Certificazione della condizione di disabilità con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e s.m.i. con L. 508/1988); NO COPIA OMISSIS,
- 4) Ricevuta della presentazione della richiesta di accertamento della condizione di non autosufficienza e di disabilità all'ASST di competenza (in alternativa al punto 3).
- 5) Scansione dei dati (IBAN) del conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario. In caso di beneficiari di minore età, se non intestato direttamente al minore, il conto corrente dovrà essere intestato ad uno o a entrambi i genitori
- 6) Altra documentazione relativa alla condizione della persona o al tipo di intervento richiesto (ad es. copia del regolare contratto per assistente familiare e relativo documento d'identità, copia della nomina di amministratore di sostegno e documento di identità in corso di validità della persona beneficiaria, ecc.)

L'erogazione dei benefici previsti è subordinata alla consegna di tutta la documentazione sopra citata, oltre alla effettuazione di valutazione multidisciplinare e alla sottoscrizione di un Progetto Individuale condiviso con l'assistente sociale comunale.

Per la richiesta del Buono per assistente familiare personale è obbligatorio allegare il contratto di lavoro al Progetto Individuale, in quanto parte integrante dello stesso.

In caso di documentazione incompleta, il Responsabile del procedimento attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove il soggetto richiedente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Responsabile del

procedimento può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 5 – AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE D'ACCESSO

L'erogazione del Buono Misura B2 è COMPATIBILE con:

- Interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- Ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- Ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- Sostegni Dopo di Noi;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.

Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dalla normativa regionale fino a 18 ore settimanali;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con risorse proprie al fine di supportare e dare sollievo alla famiglia.

L'erogazione è INCOMPATIBILE con:

- Misura B1;
- Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019);
- Accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- Contributo da risorse progetti di vita indipendente;
- PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- Prestazione Universale di cui agli artt. 34-36 del D.lgs 29/2024;
- Home Care Premium/INPS HCP.

Anche nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L.r. n. 25/2022 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità", in presenza di un progetto di vita personalizzato e partecipato (L.328/2000) diretto a realizzare gli obiettivi, i desideri, le aspettative e le scelte della persona, nella definizione del budget di progetto complessivo è possibile utilizzare tutte le risorse messe a disposizione - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - in un'ottica di complementarità escludendo sovrapposizioni di Fondi finalizzati a finanziare la medesima spesa (esclusione del doppio finanziamento).

Gli interventi previsti dalla presente programmazione saranno pertanto da intendersi come integrativi rispetto a quelli già in atto di natura sociale e sociosanitaria di cui la persona usufruisce o usufruirà, come previsto dal Progetto individuale e dai Piani di assistenza personalizzati. In una logica di Fondo Unico, il budget del progetto dovrà essere costruito tenendo conto di tutte le risorse disponibili ivi comprese le risorse messe

a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia che concorrono almeno per il 30% sui costi sociali.

Le domande d'accesso alla Misura saranno escluse nel caso in cui:

- siano pervenute dopo il termine di scadenza del Bando,
- siano prive dei requisiti e della documentazione richiesta,
- con valore ISEE sociosanitario in corso di validità superiore a € 25.000,00 per disabili/anziani,
- con valore ISEE ordinario in corso di validità superiore a € 40.000,00 per i minori,
- con attestazione ISEE difforme se non corredata di adeguato giustificativo ai sensi della normativa sull'ISEE.

Per tutte le domande sarà verificata la conformità dell'ISEE, con particolare attenzione alla conformità anagrafica ovvero alla corrispondenza tra le persone dichiarate nell'ISEE e quelle presenti sullo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della DSU.

Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento.

Cambio residenza beneficiario Misura

L'Ambito territoriale mantiene per l'intero esercizio (annualità del fondo) la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro Comune della Regione Lombardia.

L'erogazione della misura viene interrotta in caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra Regione.

ART. 6 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, PROGETTO INDIVIDUALE E MONITORAGGIO

L'Ufficio di Piano farà un esame di congruità delle domande raccolte, secondo i criteri sopradescritti.

Le istanze presentate verranno valutate attraverso un processo di valutazione integrata e complessa che procederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute.

La valutazione multidimensionale è effettuata dall'equipe multi-professionale con componenti sociali e cliniche dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie rilevate, sulla base di specifici protocolli operativi, ai sensi della DGR n. XI/6760/2022.

L'erogazione degli interventi è subordinata alla sottoscrizione di un Progetto Individuale che rappresenta lo strumento cardine della Misura in quanto finalizzato a raggiungere obiettivi nelle diverse dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e le aspettative e desideri della persona e della sua famiglia secondo i principi di appropriatezza, di continuità assistenziale, di proattività della presa in carico e di "personalizzazione".

Il Progetto Individuale è condiviso in ogni sua parte con la persona e la sua famiglia o a chi ne garantisce protezione giuridica. Una copia dello stesso è rilasciata dall'assistente sociale comunale al momento della sottoscrizione.

Verrà effettuata nei termini stabiliti dall'Ufficio di Piano, in accordo con i Servizi sociali comunali, una valutazione in itinere del Progetto Individuale e un monitoraggio trimestrale sulla permanenza dei requisiti d'accesso alla Misura.

ART. 7 – GRADUATORIA

La redazione delle graduatorie MINORI e ADULTI/ANZIANI beneficiari della misura B2 è a cura dell'Ambito territoriale di Bergamo e verrà approvata entro due mesi dall'approvazione del presente Piano Operativo (e comunque non oltre il 31 luglio 2024).

Qualora dopo l'approvazione della graduatoria si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria nell'ambito dello stesso strumento.

E' prevista la possibilità di riapertura dell'Avviso da parte dell'Ambito come previsto dalla normativa regionale. La riapertura dovrà contenere i medesimi strumenti previsti dal primo avviso e il contributo non potrà realizzarsi su 12 mesi ma verrà riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione del secondo avviso e per la durata di esercizio della misura (data di fine del primo avviso).

6. CONTROLLI

L'Ufficio di piano, in collaborazione con il Comune di residenza, è tenuto a sottoporre ai controlli previsti per legge le pratiche ammesse al contributo, avvalendosi anche dell'ausilio della Guardia di Finanza. Qualora siano rilevate irregolarità non sanabili nelle dichiarazioni rese, l'Ufficio di piano procederà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto, provvedendo al recupero della somma erogata e all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p.

È prevista altresì una verifica circa il corretto utilizzo e l'efficacia dello strumento da parte dell'Ufficio di Piano con cadenza trimestrale.

È compito degli Ambiti effettuare un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

7. DECADENZA E SOSPENSIONE DAI BENFICI DELLA MISURA

Il beneficio concesso della misura B2 (buono o titolo d'acquisto) **decade** nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- ricovero definitivo del beneficiario presso una struttura residenziale;
- trasferimento della residenza in un Comune al di fuori della Regione Lombardia;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci desunte dai controlli effettuati dal Comune di residenza;
- mancato rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario/sua rete familiare di riferimento e sottoscritti all'interno del progetto personalizzato di assistenza;
- verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità per l'accesso al buono Sociale Misura B2 di cui alla pag. 8 del presente Piano operativo;
- decesso del beneficiario;
- modifica o perdita dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

La segnalazione dovrà pervenire formalmente al Servizio sociale del Comune di residenza, che provvederà tempestivamente a trasmetterla a mezzo PEC all'Ufficio di piano dell'Ambito territoriale di Bergamo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per il presente avviso: devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l'accesso ai sostegni e la determinazione degli stessi; sono raccolti dal Comune/Ambito e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di legge; sono trasmessi a ATS di Bergamo, alla ASST Papa Giovanni XXII e Regione Lombardia; sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo ed esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso, nel rispetto ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e s.m.i; titolari del trattamento dei dati sono i Comuni dell'Ambito territoriale di Bergamo in forza dell'Accordo di Contitolarità sottoscritto tra i medesimi in data 13/01/2023 e approvato con decreto sindacale n. 06 del 26/01/2023.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune/Ambito di Bergamo anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erranei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a mezzo PEC (protocollo@cert.comune.bergamo.it). Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di Bergamo.

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del GDPR è il Dirigente, dr.ssa Paola Garofalo.

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR del Comune di Bergamo in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Bergamo è il dott. Rosario Imperiali d'Afflitto.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Bergamo dott. Ivan Albergoni.

In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: udpambitobergamo@comune.bergamo.it

ART. 10 - INFORMAZIONI

Per ogni informazione e chiarimento sul presente avviso e sulla compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio sociale del proprio Comune di residenza o all'Ufficio di Piano a mezzo mail. udpambitobergamo@comune.bergamo.it.